

**Verbale di Accordo**

Addì, in Roma, 27 ottobre 2015,

tra

- Telecom Italia S.p.A., assistita da Unindustria Roma
- e
- FISTel-CISL, UILCOM-UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali unitamente al Coordinamento Nazionale delle R.S.U.

**Premesso che:**

- con l'Accordo del 7 settembre 2015, sottoscritto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, le Parti hanno delineato un percorso per la gestione del Piano Strategico 2015-2017 finalizzato a coniugare le esigenze di efficienza operativa espresse dall'Azienda con la salvaguardia dei livelli occupazionali;
- l'evoluzione tecnologica e la crescente complessità delle piattaforme e dei servizi gestiti richiedono all'Azienda di focalizzarsi su progetti di riqualificazione e adeguamento delle competenze presenti all'interno, nonché sullo sviluppo di nuove professionalità legato soprattutto a mestieri emergenti e innovativi che consentano all'Azienda di rinnovare il proprio portafoglio di competenze e di perseguire più efficacemente i propri obiettivi di Piano;
- si ribadisce che i processi di riqualificazione professionale rappresentano un punto di riferimento costante nelle politiche aziendali di salvaguardia dei livelli occupazionali in linea di continuità con quanto già posto in essere con l'Accordo del 27 marzo 2013 e con l'evoluzione delle professionalità richieste dal mercato del lavoro;
- in tale quadro le Parti hanno individuato un set di strumenti integrati, di tipo non traumatico, i cui effetti sinergici possano consentire la realizzazione della necessaria rivisitazione del mix professionale, garantendo la piena tutela dei lavoratori e del loro livello di professionalità;
- l'intesa ha individuato i seguenti strumenti: ricorso alla procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991 per 330 lavoratori; applicazione delle misure previste dall'art. 4 commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012 per facilitare l'uscita consensuale anticipata dei lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento; ricorso alla



mobilità professionale verso settori in cui sia possibile internalizzare attività a valore e l'applicazione del Contratto di Solidarietà difensivo di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) e comma 5, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per un periodo complessivo di tre anni;

- Le eccedenze di personale sono dovute:

- per le attività di staff (comprehensive di tutte le attività di supporto al business) alla semplificazione e automazione dei processi con relativa riduzione delle operatività e alla razionalizzazione dei processi organizzativi di supporto al business connessi al decremento dei volumi di attività aziendali e al superamento delle duplicazioni di attività;
- in ambito "Operations": alla riorganizzazione della Funzione, finalizzata ad un miglior presidio dei processi tecnologici e di operations, che abilita specifiche ricomposizioni di processo, integrando competenze e responsabilità e ottimizzando la filiera delle attività gestite con la conseguente necessità di razionalizzazione anche delle strutture operative e di governo; all'evoluzione dei sistemi informativi verso tool integrati di nuova generazione che aumentano l'affidabilità della rete, l'efficienza delle attività di controllo e la tempestività degli interventi; al superamento di sovrapposizioni di competenze e duplicazioni di processo;
- in ambito "Commerciale": alla convergenza dei servizi fisso-mobile, alla maggiore efficienza end-to-end sul mercato digitale, al superamento dei layers organizzativi intermedi con conseguente razionalizzazione delle attività di governo nonché alla pressione costante dei competitor con la conseguente ricaduta sulle attività connesse ai business più tradizionali;

- Telecom Italia S.p.A. applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 1 febbraio 2013, nonché la contrattazione aziendale di cui agli Accordi del 14 e 15 maggio 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

**si conviene quanto segue.**

le Parti concordano sulla gestione di n. 2.600 lavoratori (in termini di *Full-time Equivalent*) eccedenti mediante il ricorso al Contratto di Solidarietà (di seguito, per brevità, "Contratto") di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) e comma 5, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, secondo quanto nel seguito definito.

### **1. Durata e decorrenza**

Il Contratto - che ha durata di ventiquattro mesi - decorre dal 4 gennaio 2016 e ha termine il 3 gennaio 2018. In prossimità della scadenza le Parti si impegnano a definire un'intesa per l'estensione del Contratto per ulteriori dodici mesi.



## 2. Ambito di applicazione e destinatari

L'applicazione del Contratto riguarda tutte le Strutture organizzative di Telecom Italia S.p.A. nelle diverse articolazioni funzionali per il territorio delle province di cui in *Allegato A*, fatta eccezione per gli ambiti di cui al successivo paragrafo 2.1.

Il Contratto è applicato a un numero massimo di 30.412 lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato in forza presso le suddette articolazioni funzionali, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale. Esso riguarda anche i lavoratori *part time* in quanto la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo parziale negli ambiti organizzativi individuati ha carattere strutturale.

### 2.1 Esclusioni

Il Contratto non si applica ai lavoratori in forza nelle articolazioni funzionali per Struttura organizzativa come di seguito specificato in quanto: interessati da archi di turnazione h24 per la gestione di attività a garanzia della continuità del servizio; impegnati su attività destinate di disposizioni di natura regolamentare, operanti su nuovi business e tecnologie innovative.

#### a) Business

Nell'ambito *Engineering & Service Management*, al personale operante su turnazioni 0-24 della funzione "ICT Control Room" e, in ambito *Marketing*, al personale della funzione "Infrastructure Solutions".

#### b) Consumer

Nell'ambito *Sales* al personale dei "Negozi Social" e, in ambito *Multimedia Entertainment*, al personale della funzione "Partnership Video".

#### c) Operations

##### c.1 Open Access

- Nell'ambito *Access Operation Area - Access Operation Line*, al personale delle funzioni "Access Operations Unit", "Delivery & Assurance" e "Job Management".
- Nell'ambito *Access Operation Area - Custom Service*, al personale della funzione "Design & Configuration".
- Nell'ambito *Operations Management - Wholesale & Special Project*, al personale della funzione "National Activities & Special Projects" e al personale della funzione "OLO Delivery Operations".

##### c.2 Network

- Nell'ambito *Infrastructures & Energy - Maintenance*, al personale inserito in archi di turnazione 0-24 della funzione "Infrastructures Surveillance Center".



- Nell'ambito *Development & Maintenance - Multimedia Platform* al personale inserito in archi di turnazione 0-24 della funzione "*Multimedia*".
- Nell'ambito *Development & Maintenance - Wireless, Radio Maritime & Technical Emergencies Maintenance* al personale inserito in archi di turnazione 0-24 della funzione "*Radio Maritime & Technical Emergencies*".
- Nell'ambito *Development & Maintenance - Wireless, Radio Maritime & Technical Emergencies Maintenance* al personale della funzione "*Service Operation Center & Help Desk*".
- Nell'ambito *Development & Maintenance - Wireline & Sparkle Maintenance* al personale della funzione "*Application Management & Network Functions Virtualization*" e al personale della funzione "*IP Competence Hub*".

### c.3 Engineering & Tilab

- Nell'ambito *Core Network & Infrastructures* al personale della funzione "*Network Function Virtualization*".

d) Per le Aree di **Staff** il Contratto non si applica, nell'ambito *Business Support Office*, al personale inserito in archi di turnazione 0-24 delle funzioni *Security - "Judicial Authorities Services"* e *Security - "Security Operations"* e, nell'ambito *Strategy & Innovation* al personale della funzione "*Project Management Big Data Architecture*".

### 3. Riduzione Oraria

La percentuale media di riduzione settimanale dell'orario di lavoro individuale è definita nella misura del 8,85% degli orari di lavoro; la relativa incidenza è riportata nella tabella che segue.

Orari di lavoro settimanali	Orari di lavoro settimanali a seguito della riduzione
38 ore e 10 minuti	34 ore e 47 minuti [-3 ore e 23 minuti]
37 ore e 40 minuti	34 ore e 20 minuti [-3 ore e 20 minuti]
36 ore e 10 minuti	32 ore e 58 minuti [-3 ore e 12 minuti]
36 ore	32 ore e 49 minuti [-3 ore e 11 minuti]

Gli orari di lavoro settimanali del personale *part-time* sono riproporzionati sulla base della medesima percentuale.

Per i lavoratori a tempo parziale per i quali, in costanza di validità del Contratto intervenga il ripristino dell'orario originario per effetto di accordi con l'Azienda definiti prima del Contratto stesso, salvo il caso di espressa richiesta di proroga del regime *part-time*, si applica *pro quota* la percentuale di riduzione sopra stabilita per ciascuna tipologia oraria *full-time* in relazione alla struttura di appartenenza; analogamente per l'articolazione delle sospensioni di cui al paragrafo che segue.



#### 4. Articolazione delle sospensioni

L'articolazione della riduzione degli orari di lavoro - secondo la percentuale di cui al paragrafo che precede - è, per tutti i lavoratori, di tipo "verticale" su base e cadenza mensile; essa avrà luogo pertanto per giornate intere di sospensione dell'attività lavorativa.

Per i lavoratori con prestazione a tempo parziale cd. *verticale* o *misto* sarà operato il riproporzionamento delle giornate di sospensione previste per i lavoratori *full-time* della struttura di appartenenza, in funzione della percentuale di riduzione *part-time*.

#### 5. Modalità applicative

Le sospensioni hanno luogo nelle giornate definite nel Calendario in *Allegato B*.

Fanno eccezione gli ambiti di seguito indicati per Struttura organizzativa; anche per questi resta in ogni caso ferma la distribuzione della riduzione su base mensile (due giornate per ciascun mese di vigenza del Contratto, ad eccezione del mese di agosto in cui è prevista una sola giornata). Per tali ambiti la collocazione dei periodi di solidarietà sarà comunicata con cadenza semestrale dall'Azienda ai singoli lavoratori.

##### 5.1 Business

###### 5.1.1. Personale operante in archi di turnazione

Le sospensioni sono articolate nell'ambito della turnistica del settore di riferimento e sono collocate, di regola, in contiguità con le giornate di Riposo o di "Libero Lavorativo". Le sospensioni sono ripartite inoltre in modo da garantire nel medesimo reparto la presenza in servizio, di norma, di non meno del 50% dei lavoratori in forza.

###### 5.1.2 Casi particolari

a) Per le funzioni sotto riportate è prevista una ripartizione delle sospensioni nello stesso reparto tale da garantire, di norma, la presenza in servizio di non meno del 75 % dei lavoratori in forza.

- In ambito *Engineering & Service Management*, la funzione "ICT Control Room/Centro Nazionale Assistenza" Centro Sud.
- In ambito *Engineering & Service Management*, la funzione "ICT Control Room/Centro Nazionale Assistenza" Nord.
- In ambito *Engineering & Service Management*, la funzione "Project Management Office & Governance.Process & ICT Order Management", esclusivamente per il personale dedicato ad attività di Order Management.
- In ambito *Customer Management & Relations* la funzione "Area Territoriale Customer Management & Relations" Centro Sud.
- In ambito *Customer Management & Relations* la funzione "Area Territoriale Customer Management & Relations" Nord.



Le sospensioni sono, di regola, collocate in contiguità con le giornate di Riposo o di "Libero Lavorativo".

b) Per le funzioni sotto riportate è prevista una ripartizione delle sospensioni nello stesso reparto tale da garantire, di norma, la presenza in servizio di non meno del 50 % dei lavoratori in forza.

- In ambito *Engineering & Service Management*, la funzione "ICT Control Room/Technical Support & Process Management".
- In ambito *Engineering & Service Management*, la funzione "ICT Control Room/Control Room Standard" esclusivamente per il personale non operante in archi di turnazione.
- In ambito *Engineering & Service Management*, la funzione "ICT Control Room/Control Room Custom" esclusivamente per il personale non operante in archi di turnazione.

Le sospensioni sono, di regola, collocate in contiguità con le giornate di Riposo o di "Libero Lavorativo".

## 5.2 Consumer

### 5.2.1. Personale operante in archi di turnazione

Le sospensioni sono articolate nell'ambito della turnistica del settore di riferimento e sono collocate, di regola, in contiguità con le giornate di Riposo o di "Libero Lavorativo". Le sospensioni sono ripartite in modo da garantire nel medesimo reparto la presenza in servizio, di norma, di non meno del 50% dei lavoratori in forza.

### 5.2.2 Casi particolari

Per le funzioni sotto riportate è prevista una ripartizione delle sospensioni, nello stesso reparto tale da garantire, di norma, la presenza in servizio di non meno del 50% dei lavoratori in forza.

- In ambito *Marketing* la funzione "Back Office web" HQ.
- In ambito *Multimedia Entertainment-Service Engineering* esclusivamente per i lavoratori in forza al "gruppo encoding" HQ
- In ambito *Sales-National Channel* la funzione "Telefonia Pubblica " HQ e Territorio
- In ambito *Customer Relations & Experience- Billing & Collection* esclusivamente per i lavoratori della "task force" Billing Test"

Le sospensioni sono, di regola, collocate in contiguità con le giornate di Riposo o di "Libero Lavorativo".

## 5.3 Operations (Caring Services)

### 5.3.1 Personale operante in archi di turnazione

Le sospensioni sono articolate nell'ambito della turnistica del settore di riferimento e sono collocate, di regola, in contiguità con le giornate di Riposo o di "Libero Lavorativo". Le sospensioni sono ripartite in modo da garantire nel medesimo reparto la presenza in servizio, di norma, di non meno del 50% dei lavoratori in forza.



### 5.3.2 Casi particolari

La modalità di ripartizione delle sospensioni di cui al punto che precede saranno applicate anche al personale non turnista in forza nelle articolazioni organizzative di seguito specificate.

- In ambito *Directory Assistance*, l' "Area Operativa Servizio Informazioni Elenco Abbonati" Nord e Centro Sud.
- In ambito *Credit Management* le funzioni "Credit Area Nord", "Credit Area Centro Sud" e la "struttura di Regia" della funzione "Workload & Program Management".
- In ambito *Document & Advanced Center* le funzioni "Standard Operations", "Document Management" e la "struttura di Regia" della funzione "Workload & Operations Control".
- In ambito *Caring Operations Enterprise* la funzione "Operations Management" delle Aree Territoriali SME Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud; la funzione "Operation Support" dell'Area Large Enterprise; la funzione "Credit Large" Nord e Centro Sud.

### 5.4 Operations (Open Access)

#### 5.4.1 Personale operante in archi di turnazione

Per il personale in archi di turnazione le sospensioni sono articolate nell'ambito della turnistica del settore di riferimento e, di regola, sono collocate in contiguità con le giornate di Riposo o di "Libero Lavorativo". Le sospensioni sono ripartite in modo da garantire nel medesimo reparto la presenza in servizio, di norma, di non meno del 50% dei lavoratori in forza.

#### 5.4.2 Casi particolari

Per le funzioni sotto riportate è prevista una ripartizione delle sospensioni nello stesso reparto tale da garantire, di norma, la presenza in servizio di non meno del 50 % dei lavoratori in forza.

- In ambito *Top & Special Project* di *Operations Management*, la funzione "National Activities & Special Projects" (personale non turnista)
- In ambito *Database & System Requirements* di *Engineering & Access Network Development*, la funzione "Data Banks Management"
- In ambito *Assurance Service Operations*, la funzione "Service Operations Management" (personale non turnista)
- In ambito *Assurance Service Area* di *Assurance Service Operations*, la funzione "Operations & Process Management" (personale non turnista)
- In ambito *Assurance Service Area* di *Assurance Service Operations*, il personale operante in "Home, Office e Custom" (solo i gestori impianti TLC non turnisti)
- In ambito *Access Development* di *Access Operation Area*, la funzione "Transport & Fiber Projects Management"
- In ambito *Access Development* di *Access Operation Area*, la funzione "Planning & Programs Management"
- In ambito *Access Operation Area*, la funzione "Network Management"
- In ambito *Custom Services* di *Access Operation Area*, la funzione "Integrated Solutions"



- In ambito *Custom Services* di *Access Operation Area*, la funzione "Special Project"
- In ambito *Access Operation Line* di *Access Operation Area*, la funzione "Creation"
- In ambito *Network Creation & Engineering* di *Engineering & Access Network Development*, la funzione "National Center Design"

Le sospensioni sono, di regola, collocate in contiguità con le giornate di Riposo o di "Libero Lavorativo".

## 5.5 Operations (Network)

### 5.5.1 Personale operante in archi di turnazione

Per il personale in archi di turnazione le sospensioni sono articolate nell'ambito della turnistica del settore di riferimento e, di regola, sono collocate in contiguità con le giornate di Riposo o di "Libero Lavorativo". Le sospensioni sono ripartite in modo da garantire nel medesimo reparto la presenza in servizio, di norma, di non meno del 50% dei lavoratori in forza.

### 5.5.2 Casi particolari

Per le funzioni sotto riportate è prevista una ripartizione delle sospensioni nello stesso reparto tale da garantire, di norma, la presenza in servizio di non meno del 50 % dei lavoratori in forza.

- In ambito *Network & Service Front End* di *Development & Maintenance*, le funzioni "Front End" e "Regia & Project Implementation" (personale non turnista) e "Regia & Project Implementation"
- In ambito *Multimedia Platforms* di *Development & Maintenance*, le funzioni "Multimedia" (personale non turnista) e "Servizi Audio e Video" (personale non turnista)
- In ambito *Wireline Development & Delivery* di *Development & Maintenance*, la funzione "Network Provisioning"
- In ambito *Wireline & Sparkle Maintenance* di *Development & Maintenance*, le funzioni "Backbone & Sparkle Platform" (personale non turnista), "Data Network Area" (personale non turnista), "Operations Management", "Reti Dati di Gruppo" (personale non turnista), "Wireline Platform" (personale non turnista)
- In ambito *Wireless Development* di *Development & Maintenance*, la funzione "Wireless Certification & Optimization"
- In ambito *Wireless, Radio Maritime & Technical Emergencies Maintenance* di *Development & Maintenance*, le funzioni "Operations Management", "Radio Maritime & Technical Emergencies", "Wireless Platform"
- In ambito *Traffic & Revenue Assurance* di *Governance*, la funzione "Revenue Assurance"
- In ambito *Maintenance* di *Infrastructures & Energy*, la funzione "Infrastructures Surveillance Center"
- In ambito *Development* di *Network Operations Area*, le funzioni "Core & Transport", "Mobile Access", "Wireline Broadband"



- In ambito *Infrastructures* di *Network Operations Area*, le risorse dedicate all'attività di "*Energy & Special Projects*" e le funzioni "*Engineering*" e "*Maintenance*"
- In ambito *Maintenance* di *Network Operations Area*, le funzioni "*Fixed Competence Center*" (personale non turnista), "*Mobile Competence Center*" (personale non turnista) e le risorse dedicate all'attività di "*Job & SLA Management*"
- In ambito *Plans & Program* di *Network Operations Area*, le funzioni "*Economics*" e "*Planning*"

Le sospensioni sono, di regola, collocate in contiguità con le giornate di Riposo o di "Libero Lavorativo".

### 5.6 Aree di Staff

Per le funzioni sotto riportate è prevista una ripartizione delle sospensioni nello stesso reparto, tale da garantire di norma la presenza in servizio di non meno del 50% dei lavoratori in forza.

- In ambito *Business Support Office* la funzione "*Service Center Real Estate - Headquarter Management*" (esclusivamente per il personale addetto al protocollo e personale autista).
- In ambito *Security* la funzione "*Security Operations Center/ Security Monitoring & Incident Handling*", la funzione "*Judicial Authorities Services / Domestic Services Account*", la funzione "*Judicial Authorities Services / Performances Billing and Credit Management*", la funzione "*Judicial Authorities Services / Sparkle Services Account*", la funzione "*Government Liaison Office / Services & Systems Connections*".
- La funzione *Institutional Communication*.

Nell'ambito di *Security*, per la funzione "*Fraud Management*" (Fisso e Mobile) territoriale, nonché per la funzione "*Judicial Authorities Services / Domestic Services Delivery*" (Nucleo Internet di Roma) le sospensioni sono articolate nell'ambito della turnistica di settore e ripartite in modo tale da garantire, di norma, la presenza in servizio di almeno il 70% dei lavoratori.

Le sospensioni sono, di regola, collocate in contiguità con le giornate di Riposo o di "Libero Lavorativo".

### 6. Deroghe

La sospensione programmata può essere collocata in altra giornata qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi e, in ogni caso, per inderogabili contingenze operative.

Della modifica è data comunicazione al lavoratore interessato con un preavviso di almeno due giorni, con contestuale indicazione della nuova collocazione - nell'ambito dello stesso mese - della giornata di sospensione.



E' fatta inoltre salva la facoltà di derogare in senso positivo alla riduzione definita nel Contratto per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate, di norma, a punte stagionali o a periodi feriali; in tali casi l'Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo.

Durante la vigenza del Contratto non sono ammesse, per i lavoratori destinatari del Contratto medesimo, prestazioni eccedenti il normale orario a tempo pieno previsto dal CCNL Tlc, fatte salve sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all'attività produttiva.

## 7. Istituti legali e contrattuali

Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, ad eccezione del Premio di Risultato. Per le quote di Trattamento di Fine Rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione di orario di lavoro troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 21, comma 5, del Dlgs. n. 148/2015.

L'Azienda disporrà il pagamento del trattamento di integrazione salariale alla fine di ciascun periodo di paga, salvo buon fine.

## 8. Elenco dei lavoratori destinatari del Contratto

In *Allegato C* è riportato l'elenco nominativo dei lavoratori cui è applicato il Contratto e che di questo costituisce parte integrante.

Fermo restando il numero massimo di lavoratori destinatari del Contratto, le Parti convengono che disposizioni organizzative o provvedimenti esecutivi anche di organi giudiziari o amministrativi costitutivi o dichiarativi di rapporti di lavoro, determinano la variazione dei nominativi in elenco, secondo la percentuale di riduzione oraria in atto nella Funzione di appartenenza e le modalità di articolazione per ciascuna definite.

Ai lavoratori in distacco - a norma dell'art. 30 del Dlgs. n. 276/2003 - o il cui rapporto è interrotto o sospeso il Contratto è applicato alla ripresa del servizio in Telecom Italia S.p.A., in coerenza con quanto disposto per l'articolazione funzionale per territorio di appartenenza.

## 9. Verifiche

Le Parti concordano di effettuare sessioni annuali di verifica a livello nazionale con le Segreterie firmatarie del Contratto in merito al suo andamento applicativo. Al termine dei primi ventiquattro mesi le Parti verificheranno gli effetti dell'applicazione degli strumenti di gestione del Piano e definiranno l'intesa per l'estensione del Contratto di ulteriori dodici mesi.

Fermo restando quanto precede, le Parti si impegnano a definire in un apposito



incontro, da tenersi entro la fine dell'anno, le direttrici di riqualificazione professionale da settori in esubero verso settori di Operations su attività dirette e/o innovative caratterizzate da prospettive di stabilità occupazionali nel medio termine o, più in generale, connesse ad iniziative di internalizzazione a valore.

Le Parti confermano che il presente Accordo viene sottoscritto dalle Segreterie Nazionali e Territoriali di FISTel CISL, UILCOM UIL, UGL Telecomunicazioni e dal Coordinamento Nazionale delle RSU di Telecom Italia S.p.A., eletto dalle RSU costituite nelle Unità Produttive della Società Telecom Italia S.p.A. ai sensi di quanto previsto dagli Accordi Interconfederali vigenti.

La presente intesa sarà inviata al Ministero del Lavoro secondo la vigente normativa.

Tutti gli allegati costituiscono parte integrante del Contratto di cui alla presente intesa.

L.C.S.

p. UNINDUSTRIA Roma

p. Telecom Italia S.p.A.

p. FISTEL CISL

p. UILCOM UIL

p. UGL Telecomunicazioni

p. il Coordinamento Nazionale R.S.U.



## Elenco Province

- 1 AGRIGENTO
- 2 ALESSANDRIA
- 3 ANCONA
- 4 AOSTA
- 5 AREZZO
- 6 ASCOLI PICENO
- 7 ASTI
- 8 AVELLINO
- 9 BARI
- 10 BARLETTA ANDRIA TRANI
- 11 BELLUNO
- 12 BENEVENTO
- 13 BERGAMO
- 14 BIELLA
- 15 BOLOGNA
- 16 BOLZANO
- 17 BRESCIA
- 18 BRINDISI
- 19 CAGLIARI
- 20 CALTANISSETTA
- 21 CAMPOBASSO
- 22 CASERTA
- 23 CATANIA
- 24 CATANZARO
- 25 CHIETI
- 26 COMO
- 27 COSENZA
- 28 CREMONA
- 29 CROTONE
- 30 CUNEO
- 31 ENNA
- 32 FERMO
- 33 FERRARA
- 34 FIRENZE
- 35 FOGGIA
- 36 FORLÌ-CESENA
- 37 FROSINONE
- 38 GENOVA
- 39 GORIZIA
- 40 GROSSETO
- 41 IMPERIA
- 42 ISERNIA
- 43 L'AQUILA
- 44 LA SPEZIA
- 45 LATINA
- 46 LECCE
- 47 LECCO
- 48 LIVORNO
- 49 LODI



- 50 LUCCA
- 51 MACERATA
- 52 MANTOVA
- 53 MASSA CARRARA
- 54 MATERA
- 55 MESSINA
- 56 MILANO
- 57 MODENA
- 58 MONZA-BRIANZA
- 59 NAPOLI
- 60 NOVARA
- 61 NUORO
- 62 OGLIASTRA
- 63 OLBIA-TEMPIO
- 64 ORISTANO
- 65 PADOVA
- 66 PALERMO
- 67 PARMA
- 68 PAVIA
- 69 PERUGIA
- 70 PESARO URBINO
- 71 PESCARA
- 72 PIACENZA
- 73 PISA
- 74 PISTOIA
- 75 PORDENONE
- 76 POTENZA
- 77 PRATO
- 78 RAGUSA
- 79 RAVENNA
- 80 REGGIO CALABRIA
- 81 REGGIO EMILIA
- 82 RIETI
- 83 RIMINI
- 84 ROMA
- 85 ROVIGO
- 86 SALERNO
- 87 SASSARI
- 88 SAVONA
- 89 SIENA
- 90 SIRACUSA
- 91 SONDRIO
- 92 TARANTO
- 93 TERAMO
- 94 TERNI
- 95 TORINO
- 96 TRAPANI
- 97 TRENTO
- 98 TREVISO
- 99 TRIESTE
- 100 UDINE



- 101 VARESE
- 102 VENEZIA
- 103 VERBANIA CUSIO OSSOLA
- 104 VERCELLI
- 105 VERONA
- 106 VIBO VALENTIA
- 107 VICENZA
- 108 VITERBO



B3

Mdr

BC

Oliv

gt

fau phi

Ry

M

~~Scor~~

d

f

with

W

Sh

of

H

S

M

H

H

H

M

M

M

d

T. Gennaro

hemo

H

Cappes

Ces

P

Ave

SDE

d

Uator

d



**Calendario delle giornate di sospensione**  
(par. 4)

<b>Anno 2016</b>
percentuale applicata: 8,85%
giornate di sospensione: 23
08 gennaio 2016
18 gennaio 2016
08 febbraio 2016
26 febbraio 2016
11 marzo 2016
25 marzo 2016
08 aprile 2016
22 aprile 2016
02 maggio 2016
20 maggio 2016
06 giugno 2016
27 giugno 2016
08 luglio 2016
22 luglio 2016
29 agosto 2016
09 settembre 2016
23 settembre 2016
07 ottobre 2016
21 ottobre 2016
18 novembre 2016
25 novembre 2016
23 dicembre 2016
30 dicembre 2016

<b>Anno 2017</b>
percentuale applicata: 8,85%
giornate di sospensione: 23
09 gennaio 2017
16 gennaio 2017
03 febbraio 2017
17 febbraio 2017
10 marzo 2017
24 marzo 2017
14 aprile 2017
24 aprile 2017
12 maggio 2017
26 maggio 2017
05 giugno 2017
23 giugno 2017
07 luglio 2017
21 luglio 2017
28 agosto 2017
15 settembre 2017
22 settembre 2017
06 ottobre 2017
20 ottobre 2017
06 novembre 2017
17 novembre 2017
22 dicembre 2017
29 dicembre 2017



**Verbale di Accordo**

Addì, in Roma, 27 ottobre 2015

tra

- Telecom Italia S.p.A., assistita da Unindustria Roma
- e
- FISTel-CISL, UILCOM-UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali unitamente al Coordinamento Nazionale delle R.S.U.

**Premesso che:**

- Le Parti hanno definito con l'intesa del 27 ottobre 2015 le modalità di applicazione del Contratto di Solidarietà difensivo di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) e comma 5, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per la gestione di 2600 esuberi dichiarati dall'Azienda, per un periodo complessivo di tre anni;
- le parti convengono sull'opportunità di individuare ulteriori strumenti che favoriscano il miglioramento dei fattori di produttività e competitività e siano funzionali al contenimento complessivo dei costi e al miglioramento della flessibilità dell'orario di lavoro;
- sono confermati i contenuti dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011.

**Si conviene quanto segue.**

Per il periodo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale è istituita una specifica Banca Ore per il personale escluso dall'applicazione del Contratto di Solidarietà di cui in premessa, sostitutiva di quella di cui all'art. 30 del CCNL Tlc, secondo quanto di seguito stabilito.

1. Nella Banca Ore, denominata "Banca Ore Solidarietà" (BOS) confluisce automaticamente il 60% delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro contrattuale effettivo *full-time* o *part-time* (supplementare e straordinario), autorizzate dal Responsabile secondo le procedure in atto, ad eccezione di quelle effettuate nei turni di reperibilità.
2. Per le prestazioni confluite in Banca Ore è corrisposta la maggiorazione omnicomprensiva pari alla metà di quella prevista, per ciascun tipo, dall'articolo 30, comma 10, del CCNL Tlc, calcolata sulla base di



computo ivi indicata; la maggiorazione è erogata con le competenze del mese successivo a quello in cui è stata resa la prestazione stessa.

3. La fruizione del tempo confluito nella "Banca Ore Solidarietà" dovrà essere definita con i Responsabili tenendo conto delle esigenze di servizio e di quelle di natura personale; tale fruizione può essere effettuata - a ore, multipli di esse, a semi-turni o giornate intere - dal mese successivo a quello di maturazione del diritto e non oltre il terzo; qualora al termine di detto trimestre permangano ore accantonate e non ancora fruite per esigenze di servizio, tali ore dovranno essere utilizzate nel trimestre immediatamente successivo. Nel caso in cui alla scadenza di tale secondo trimestre residuino ulteriori ore accantonate e non fruite per esigenze di servizio, queste saranno fruite obbligatoriamente nell'ambito delle ultime due settimane del trimestre successivo.
4. In caso di assenze dal servizio a titolo di infortunio o di congedo di maternità o di paternità, eventuali spettanze residue accantonate in "Banca Ore Solidarietà" e non ancora utilizzate nei termini al punto che precede, dovranno essere fruite dal personale interessato in concomitanza con il rientro in servizio e, pertanto, in via prioritaria rispetto a qualunque altro titolo di assenza individuale.
5. Con cadenza trimestrale l'Azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore accantonate e ancora fruibili.

Il restante 40% della prestazione aggiuntiva di cui al punto 1) sarà valorizzata secondo le maggiorazioni e sulla base di computo definita dall'art. 30, comma 10, del CCNL Tlc e liquidata con le competenze del mese successivo a quello in cui è stata resa la prestazione.

Le Parti si danno atto che la disciplina di cui al presente accordo avrà applicazione per le prestazioni rese, a qualunque titolo, dal 4 gennaio 2016.

L.C.S.

p. UNINDUSTRIA Roma

p. Telecom Italia S.p.A.

p. FISTEL CISE

p. UILCOM UIL

p. UGL Telecomunicazioni

p. il Coordinamento Nazionale R.S.U.